

In questo numero:

- Estrazione beni dal deposito IVA: modalità fatturazione
- Imposte dirette: ammortamento e cespiti inutilizzati
- Antiriciclaggio: individuazione del titolare effettivo
- Principi contabili: rettifica errori contabili
- Ritenute sui dividendi, il certificato di residenza francese salva la holding

LEGAL

- Impugnazione licenziamento: non rilevabili nel corso del processo nuove ragioni di invalidità del recesso

ESTRAZIONE BENI DAL DEPOSITO IVA: MODALITA' FATTURAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 142 del 14.5.2019, ha stabilito che le **autofatture** emesse per l'**estrazione** dei beni da un deposito IVA possono, a scelta del proprietario dei beni, essere **analogiche** od **elettroniche** extra-SDI; sussiste l'obbligo di fattura **elettronica** per mezzo di SDI nel solo caso in cui i beni estratti da soggetti IVA italiani, siano stati **oggetto di prestazioni di servizi** (che ne abbiano modificato il valore), territorialmente rilevanti in Italia, durante la permanenza nel deposito. I **soggetti estrattori non stabiliti in Italia**, ma soltanto ivi identificati, anche ricorrendo quest'ultima ipotesi (beni oggetto di prestazione di servizi), possono esimersi dall'emissione dell'autofattura elettronica per mezzo di SDI (risposta all'interpello n. 104 del 9.4.2019). E' noto che dall'1.4.2017, ad eccezione dei beni introdotti nel deposito in forza di un **acquisto intra-unionale** e di **immissione in libera pratica**, per i quali continua ad essere applicabile il meccanismo del **reverse charge**, l'imposta resta dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, ma è **versata** in suo nome e per suo conto dal **gestore del deposito**, con modello F24, **senza possibilità di compensazione né orizzontale, né verticale** (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E/2017).

IMPOSTE DIRETTE: AMMORTAMENTO E CESPITI INUTILIZZATI

Il documento **OIC 16** stabilisce che l'**ammortamento** è calcolato **anche** sui **cespiti** temporaneamente **non utilizzati**. Alla **stessa conclusione** perviene il predetto documento nel caso di cespiti **inutilizzati per lungo tempo**, ciò in quanto il bene è pur sempre soggetto ad **obsolescenza** tecnica ed economica. Come conferma anche la circolare CNDCEC del maggio 2015, salvo prova contraria, il cespite a lungo inutilizzato perde la possibile residua possibilità di utilizzo. Riguardo poi ai cespiti che **non** saranno più **utilizzati** nel ciclo produttivo **in modo permanente**, tali beni **non** saranno più oggetto di **ammortamento** e figureranno in bilancio al **minore** tra il **valore netto contabile** ed il **valore recuperabile**; in quest'ultimo caso, l'eventuale **riduzione di valore** avverrà tramite una **svalutazione**.

ANTIRICICLAGGIO: INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Secondo le nuove linee guida sull'**adeguata verifica della clientela**, emanate dal CNDCEC, ogni società, ente o *trust* è obbligato a fornire, tramite qualsiasi mezzo, al professionista i dati relativi all'identificazione **del o dei titolari effettivi**. Secondo le citate fonti **non** sarebbe **sufficiente** la semplice **consultazione di pubblici registri**, procedura che sarebbe consigliata, ma non in sostituzione della comunicazione di cui sopra. **Non** è **necessaria** l'acquisizione del **documento** del titolare effettivo, né gli estremi di un documento di identificazione. Per titolare effettivo si intende la persona fisica (o le persone fisiche) diversa dal cliente, **nell'interesse della quale** (o delle quali), in ultima istanza, **il rapporto** continuativo è **instaurato**, la **prestazione** professionale è **resa** o l'**operazione** è **eseguita**. In pratica, si tratta del **destinatario ultimo** degli effetti economico/finanziari della prestazione professionale. Le modalità per verificare l'esattezza della comunicazione prevedono l'esame della proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% delle partecipazioni in capo ad una o più persone fisiche, il riscontro del controllo o influenza dominante dei voti in assemblea e della verifica dei poteri di amministrazione o direzione della società.

PRINCIPI CONTABILI: RETTIFICA ERRORI CONTABILI

Quando gli **errori contabili** sono **rilevanti** (e sono **commessi** in un esercizio **anteriore** a quello in cui emergono), il principio contabile OIC 29 ne prescrive la **contabilizzazione nel saldo di apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui si individua l'errore (solitamente, nella voce **utili portati a nuovo**). Nell'ipotesi di un'**omessa** rilevazione di una **perdita su crediti** (nell'esercizio in cui si erano manifestati elementi certi), oltre alla rettifica contabile di cui sopra in una voce di patrimonio netto, al fine di **recuperare la deducibilità fiscale**, è necessario presentare una **dichiarazione integrativa a favore** (per l'esercizio in cui la perdita sarebbe stata fiscalmente deducibile), operando una **variazione in diminuzione** del reddito imponibile. E' utile ricordare che la giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 9784/2019, e Commissione Tributaria Emilia Romagna, sentenza n. 1841/2018) condiziona la deducibilità fiscale della perdita su crediti, oltre agli altri requisiti, anche alla presenza dell'**inerenza**, intesa come **afferenza dell'operazione** che ha originato la perdita **all'attività svolta dall'impresa** nel proprio oggetto sociale.

RITENUTE SUI DIVIDENDI, IL CERTIFICATO DI RESIDENZA FRANCESE SALVA LA HOLDING

La sentenza 2237/1/2019 della Ctp Milano è intervenuta sul tema della **valutazione della sostanza economica** ai fini della verifica del requisito del beneficiario effettivo, **condizione necessaria per ottenere l'esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti da società italiana a controllante estera**, ai sensi della **Direttiva "Madre – Figlia"**. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa applicazione di ritenuta sui dividendi che una società italiana aveva corrisposto alla propria holding francese: per il Fisco la predetta holding costituiva solo una "costruzione di puro artificio" con lo scopo di dirottare fuori dall'Ue i dividendi erogati dalla società italiana, beneficiando delle agevolazione della direttiva "Madre – Figlia". Pertanto, per l'Agenzia tale holding non era il beneficiario effettivo dei dividendi di fonte italiana. **Il giudizio è della Ctp Milano è stato a favore del Contribuente**: giudici hanno infatti riconosciuto la "sostanza economica" della holding francese partendo dall'assunto secondo cui ad una società holding non possono essere richiesti gli stessi indizi di operatività di una società commerciale. La presenza di sostanza economica in capo alla società "Madre" che ha incassato i dividendi fa sì che la stessa possa considerarsi il "beneficiario effettivo" dei dividendi corrisposti dalla società "Figlia". È stato quindi ribadito l'importante principio che la **valutazione della sostanza economica di una società deve essere effettuata caso per caso**, in funzione delle attività dalla stessa concretamente svolte.

LEGAL**IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO: NON RILEVABILI NEL CORSO DEL PROCESSO NUOVE RAGIONI DI INVALIDITÀ DEL RECESSO**

L'**impugnativa del licenziamento** da parte del lavoratore **non può essere estesa, nel corso del giudizio, ad ulteriori motivi di nullità** diversi da quelli introdotti con la presentazione del ricorso, se non per fatti sopravvenuti o che non erano conoscibili al momento del deposito dell'impugnazione. È quanto statuito dalla **Corte di Cassazione – Sez. Lavoro**, che, con **sentenza n. 18705/2019**, ha respinto il ricorso presentato da un dirigente comunale avverso la pronuncia della competente Corte d'Appello, la quale aveva confermato il licenziamento intimatogli. Il ricorrente, invero, era stato licenziato per aver falsamente attestato la presenza in ufficio della moglie, anch'essa dipendente comunale, inducendo in errore l'ente pubblico datore di lavoro attraverso un utilizzo improprio del *badge*. La legittimità del recesso, dapprima disposta dal Giudice di merito, era stata confermata anche dalla Corte territoriale, la quale, nel motivare la propria decisione, aveva evidenziato la **tardività della deduzione del lavoratore** in punto all'invalidità del licenziamento per violazione delle regole di composizione e funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari ("U.P.D."), in quanto sollevata solo nel corso del processo già introdotto con l'opposizione del dipendente all'ordinanza resa nella prima fase del rito speciale. Dello stesso avviso la Suprema Corte, la quale, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha ricordato l'orientamento già espresso sul tema da parte dei Giudici di legittimità. **L'azione finalizzata alla declaratoria di invalidità del recesso datoriale** - ha sottolineato la Corte - è invero costruita in modo tale da doversi **attuare in un dato termine**, pena l'irreversibile consolidarsi degli effetti, e da essere caratterizzata dalla **molteplicità dei profili di nullità, annullabilità ed inefficacia**, i quali tuttavia **"devono entrare a fare parte del thema decidendum e del thema probandum sin dal primo atto introduttivo"**. Pertanto, il lavoratore non è legittimato a sollevare, dopo la proposizione del ricorso, nuove ragioni di invalidità del licenziamento fondate su fatti conoscibili al momento del deposito della domanda, né del pari il giudice potrà procedere al rilievo officioso di ragioni di nullità del licenziamento diverse da quelle exceptae.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	18/07/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	18/07/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	18/07/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,370	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,216	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	187,4	246,9	157,5
6 mesi	-0,353	-0,240	-0,271	Euro - yen	120,89	125,85	135,01				
1 anno	-0,298	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.